

## Risoluzione XI COMMISSIONE CAMERA DEI DEPUTATI n. 7-00635 del 6 Novembre 2012

La XI Commissione, premesso che:

al personale dipendente della società Poste italiane spetta, per il servizio prestato al momento dell'assunzione fino al 28 febbraio 1998 – data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni – l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973;

l'indennità di buonuscita è calcolata, in base all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, per tutti i dipendenti pubblici avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza;

il calcolo dell'indennità di buonuscita, avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, ne garantisce la sua costante rivalutazione per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;

per i lavoratori postelegrafonici, l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'linea del presente comma»;

alla liquidazione dell'indennità di buonuscita maturata per il servizio prestato in Poste italiane fino al 28 febbraio 1998 ha provveduto una gestione commissariale istituita presso l'Ipost (Istituto postelegrafonici), sino al 31 maggio 2010, data di soppressione di detto ente e di trasferimento delle sue funzioni all'INPS. Detta liquidazione viene però effettuata in base all'interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;

il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti, ma anche impedisce la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa; in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa; il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate dall'Ipost continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge;

i lavoratori postelegrafonici possono ottenere la concessione di un mutuo da parte dell'Ipost, che lo eroga attingendo al fondo costituito dalla buonuscita del dipendente e rimasto nella disponibilità dell'istituto previdenziale per effetto dell'articolo 53 della legge n. 449 citata e sul quale l'istituto chiede al dipendente la corresponsione di interessi. Si realizza pertanto una situazione paradossale, che vede il dipendente prestare il proprio denaro a sé stesso e corrispondere gli interessi legali sul prestito all'Ipost;

i dipendenti di Poste italiane non ottengono neanche l'anticipazione del 75 per cento della buonuscita così come avviene per altri lavoratori, ma alla richiesta, più volte reiterata dagli stessi di essere messi a conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, non è stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli uffici competenti;

la cifra complessiva destinata alle predette liquidazioni è confluita in un fondo chiuso presso l'Ipost, affidato a una gestione commissariale denominata «Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane»;

secondo una comunicazione, che risulta inviata dal Commissario del fondo ad un lavoratore di Poste Italiane, i tempi per l'erogazione del pagamento dell'indennità di buonuscita hanno subito lo slittamento in avanti di 24-27 mesi;

l'interpretazione unilaterale della norma, che si richiama all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, appare arbitraria, poiché sia la predetta legge sia il decreto e la relazione tecnica che l'hanno preceduta non fanno alcun riferimento ai lavoratori di Poste Italiane. Infatti, equiparando erroneamente le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane ai dipendenti del pubblico impiego, si è applicata una norma che ha come finalità quella di concorrere al risanamento della finanza pubblica, ma non si è tenuto conto che, trattandosi di un fondo chiuso, non si producono effetti sul bilancio dello Stato;

con precedente atto di sindacato ispettivo n. 5-03280, del 22 luglio 2010, si poneva all'attenzione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la questione dell'indennità di buonuscita del personale di Poste italiane SpA, come citato in premessa. In risposta a tale atto di sindacato ispettivo, il Governo, nella persona del sottosegretario allo sviluppo economico, evidenziava, tra l'altro, che «per l'introduzione di diverse forme di rivalutazione dell'indennità di buonuscita, come evidenziato anche dall'onorevole interrogante, si renderebbe quindi necessario un nuovo intervento legislativo in materia»;

**andrebbero, a tal fine, valutate, anche in un eventuale confronto tra la società Poste italiane SpA e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le modalità per rendere praticabile la corresponsione integrale o parziale dell'indennità di buonuscita maturata dai lavoratori;**

in considerazione di quanto sopra esposto e vista la estrema rilevanza della questione, che coinvolge oltre 150 mila lavoratori attivi, tenuto conto che molti pensionati dopo il 28 febbraio 1998 hanno attivato un contenzioso giudiziario, si ritiene indispensabile un intervento risolutore del problema, **impegna il Governo ad assumere, entro il 31 gennaio 2013**, ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la consistenza del patrimonio immobiliare di cui il suddetto fondo è dotato e la relativa destinazione d'uso; a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio 2013, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste Italiane SpA di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro.